



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

Prot. n. 3013

Cagliari, 29 aprile 2014

> A tutte le Direzioni generali
Loro Sedi

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani di avvisi e bandi relativi ad appalti pubblici – art. 26 d.l. n. 66 del 24 aprile 2014.

Si comunica che il d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 95 del 24 aprile 2014, all'art. 26, ha modificato gli artt. 66 comma 7 e 122 comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed ha previsto la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani in materia di appalti pubblici.

La norma stabilisce che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti, e sul "profilo di committente" della stazione appaltante, oltre che sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

La norma prevede, altresì, che *"La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti"*.

È opportuno ricordare che, a livello regionale, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare per estratto bandi e avvisi di aggiudicazione era già venuto meno in ragione dell'abrogazione dell'art. 22 della l.r. n. 5 del 2007 da parte della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2013 (legge finanziaria 2013), che, all'art. 4 comma 2, stabilisce: *"Al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (...), con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

Il d.l. n. 66 del 2014 introduce, inoltre, un'altra rilevante novità con riferimento alle spese di pubblicazione sulla GURI. Agli artt. 66 e 122 del d.lgs. n. 163 del 2006 sono aggiunti, rispettivamente, il comma 7 bis per gli appalti sopra soglia, e il comma 5 bis per quelli sotto soglia comunitaria, ai sensi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

dei quali *“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*, analogamente a quanto già disposto, con riguardo alle spese di pubblicazione sui quotidiani, dall'art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Anche le spese di pubblicazione sulla GURI sono, quindi, poste a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà rimborsarle alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La norma chiarisce che le spese che costituiscono oggetto di rimborso si riferiscono alla pubblicazione, oltre che di avvisi (anche di aggiudicazione) e bandi di gara, di tutte le *“informazioni di cui all'allegato IX A”* al d.lgs. n. 163 del 2006.

Si precisa che l'art. 26 in oggetto si applica a tutte le procedure pubblicate sulla GURI a partire dal 24 aprile 2014. Per le procedure di gara pubblicate sulla GURI in data antecedente, troverà ancora applicazione l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, secondo la precedente stesura degli artt. 66 e 122 del d.lgs. n. 163 del 2006.

In conclusione, per completezza, è opportuno richiamare la procedura individuata da questo Servizio (nota prot. n. 7911 del 18 novembre 2013) per il rimborso delle somme da parte dell'aggiudicatario.

Il Servizio scrivente, in ragione di quanto disposto dall'art. 69 della legge regionale n. 2 del 29 gennaio 1994, in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore di intervento, continuerà necessariamente ad anticipare le spese per le pubblicazioni; mentre il Servizio interessato alla pubblicazione di un bando o di un avviso avrà l'onere di recuperare le spese sostenute, richiedendone il rimborso all'impresa aggiudicataria.

Ciascuna stazione appaltante dovrà, pertanto, indicare, nella documentazione di gara, tale nuovo onere a carico del contraente con la segnalazione dei dati necessari a garantire l'esatto adempimento nonché l'importo stimato della pubblicazione.

Ancora, ciascuna stazione appaltante, al fine di assicurare il rispetto del termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, già indicato dall'articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, ed ora prescritto nelle norme da ultimo introdotte dal d.l. n. 66 in oggetto, dovrà provvedere ad inoltrare formalmente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

all'aggiudicatario la richiesta di rimborso delle spese sostenute per le pubblicazioni sui quotidiani e contestualmente comunicare allo Scrivente l'avvenuta richiesta di pagamento.

Il suddetto termine di sessanta giorni decorre dall'aggiudicazione definitiva efficace e quindi il rimborso deve avvenire entro lo stesso termine di cui all'art. 11 comma 9 del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, previsto per la stipula del contratto.

Con specifico riguardo all'accertamento dell'entrata, le stazioni appaltanti si avvarranno del capitolo in entrata assegnato a ciascuna Direzione generale: EC362.008 "entrate e recuperi vari ed eventuali".

Sarà cura delle medesime stazioni appaltanti comunicare all'aggiudicatario le modalità di versamento delle somme in favore della Regione. In particolare, il rimborso dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca spa, codice IBAN IT15W0200804810000010951778; nella causale dovranno essere indicati il capitolo di riferimento (EC362.008), il centro di responsabilità afferente al capitolo e il riferimento alla gara per la quale si effettua il rimborso per spese di pubblicazione. Dovrà, inoltre, essere tempestivamente comunicato allo scrivente Servizio anche l'avvenuto accreditamento.

La descritta procedura troverà ora applicazione per le spese di pubblicazione sulla GURI in relazione a tutte le procedure pubblicate sulla stessa a partire dal 24 aprile 2014; per quelle di pubblicazione sui quotidiani sostenute prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 66 del 2014 in adempimento all'obbligo di pubblicazione; nonché per quelle sostenute per la pubblicazione sui quotidiani, anche in data successiva al 24 aprile 2014, ogniqualvolta le amministrazioni dovessero avvalersi della facoltà concessa dall'art. 66 comma 15 del d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle indicate all'art. 66 del d.lgs. n. 163 del 2006; ovvero laddove facciano ricorso alla facoltà accordata dall'art. 32 comma 5 della legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale le amministrazioni possono in via integrativa *"effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio"*.

Il Direttore di Servizio

Ing. Riccardo Porcu